QCERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

Decreto 20 dicembre 2013 (Pubblicato il 10 febbraio 2014 sulla G.U.R.I. n. 33) .- "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità » riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".

Il MiPAAF ha adottato il DM 20 dicembre 2013 n. 15962 quale atto giuridico che consente di avere un elenco omogeneo, a livello nazionale, di non conformità riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, nel caso in cui siano accertati comportamenti, azioni o negligenze in contrasto con quanto previsto dalla normativa comunitaria a nazionale sul biologico. Tutti gli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 220/1995, devono recepire le disposizioni contenute nell'allegato I (elenco delle non conformità) del Decreto *de quo* a far data dal 1° marzo 2014.

Il DM 20 dicembre 2013 n. 15962 è entrato in vigore l'11/02/2014 (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 392/2013.

Di seguito le principali novità introdotte dal Decreto *de quo*.

Definizione di Non Conformità

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce che una non conformità è il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica ed è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

Viene, inoltre, sottolineato che gli organismi di controllo devono applicare le misure (provvedimenti) in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Classificazione delle Non Conformità

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce che le non conformità sono classificate in tre categorie:

- **inosservanza**: inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Alle inosservanze corrisponde la **diffida**, emessa dall'organismo di controllo, che è l'invito scritto alla rimozione entro tempi stabiliti, delle situazioni o cause che hanno provocato la non conformità;
- **irregolarità**: inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale. Alle irregolarità corrisponde la **soppressione delle indicazioni biologiche** sul o sui prodotti sui quali l'irregolarità è stata riscontrata.

  In caso di soppressione delle indicazioni biologiche, è fatto divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità;
- **infrazione**: inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Alle infrazioni corrisponde, a seconda della gravità della non conformità:

- la **sospensione della certificazione** di una o più attività (produzione, preparazione e importazione), una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive.

  In caso di sospensione della certificazione è fatto divieto per l'operatore di commercializzare i prodotti con le indicazioni relative al metodo di produzione biologico, per il periodo di tempo stabilito.

  La sospensione della certificazione comporta, anche, la soppressione delle indicazioni biologiche anche dei prodotti già immessi sul mercato.

- **l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo** (nei casi più gravi), con relativo ritiro del certificato e soppressione delle indicazioni biologiche per tutti i prodotti aziendali già immessi sul mercato.

  L'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici.

  L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo deve effettuare le opportune verifiche.

Modalità e termini per la gestione delle non conformità

L'Organismo di controllo, per ognuna delle non conformità è tenuto a stabilire (adeguando la documentazione di sistema) modalità ed i termini:

- per la comunicazione all'operatore della misura applicata;
- per il trattamento della non conformità;
- per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida, soppressione e sospensione

Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalità ed i termini di comunicazione, trattamento e verifica, volto ad armonizzare l'attività degli Organismi di Controllo.

Aree delle Non conformità, elencazione delle non conformità e delle relative misure

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce le seguenti aree specifiche delle non conformità riportate nell'elenco di cui all'allegato I:

- area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;
- area dei Documenti di Certificazione;
- area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;
- area delle norme di Produzione Vegetale;
- area delle norme di Produzione Zootecnica;
- area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;
- area delle norme di Preparazione dei Prodotti;
- area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE;
- area delle Specifiche di Prodotto;
- area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'Organismo di Controllo;
- area della Reiterazione delle Non conformità.

L'Allegato I (Tabella Non Conformità) riporta la puntuale elencazione delle non conformità e prevede, per ciascuna di esse, le relative misure che gli Organismi di controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.

Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi, purché il terreno abbia concluso il periodo di conversione.

La misura accessoria decorre dalla data in cui è stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne è venuto a conoscenza.

Comunicazioni

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce che gli Organismi di controllo comunicano le irregolarità o infrazioni, senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, con le relative misure applicative, agli altri Organismi di controllo, al MiPAAF ed alle Regioni e Provincie Autonome.

Viene, inoltre, stabilito che gli Organismi di Controllo comunicano al MiPAAF, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del Decreto *de quo*, il primo giorno lavorativo di ogni mese

Soppressione cautelativa

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 91, paragrafo, 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, che recita:

"2. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico."

gli Organismi di controllo sono tenuti a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.

Mancato adempimento

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce che il mancato trattamento di una non conformità, da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I del Decreto *de quo*.

Reiterazione

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce le modalità ed i termini per la gestione della ripetizione di una non conformità. La reiterazione, nell'ambito della stessa area, di un'irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, così come riportato nell'Allegato I del Decreto *de quo*.

Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non è calcolata ai fini della reiterazione.

Ricorso

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce le modalità ed i termini per la gestione dell'istituto del "ricorso" quale richiesta fatta dall'operatore, a tutela del proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, all'Organismo di controllo contro un provvedimento emesso dallo stesso per riesaminare una determinata situazione al fine di ottenere una revisione (riesamina) del provvedimento, per ottenere l'annullamento, la revoca o la riforma.

Gli Organismi di Controllo sono tenuti a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso.

Gli Organismi di Controllo devono comunicare i riferimenti del ricorso alle Autorità competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del Decreto *de quo*.

Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo

Il DM 20 dicembre 2013 stabilisce che le non conformità rilevate da un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, a carico degli operatori biologici, siano trasmesse all'Autorità competente e all'Organismo di controllo al quale è assoggettato. Quest'ultimo applica le relative misure corrispondenti senza la necessità di eseguire un audit supplementare, pur garantendo la possibilità, per l'Organismo di controllo, di eseguire "*ulteriori accertamenti*".

Tabella Non Conformità

Nella tabella il Decreto *de quo* stabilisce, per singola area di non conformità:

- il livello dell'area;
- la categoria della non conformità (descrizione);
- il codice della non conformità;
- l'elenco delle non conformità;
- la tipologia di non conformità (categoria della non conformità);
- le misure che gli Organismi di controllo devono applicare qualora costatino inosservanze, irregolarità o infrazioni;
- le misure accessorie che gli Organismi di controllo devono applicare qualora costatino inosservanze, irregolarità o infrazioni;
- il riferimento normativo, per collegare la non conformità al punto specifico della normativa comunitaria o nazionale in materia di agricoltura biologica;
- eventuali annotazioni.